

ISTITUTO NAZIONALE PER LE ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Delibera 30 luglio 2020 N. 10

Oggetto: Approvazione modifica formulazione art. 16 del Regolamento di contabilità, amministrazione e finanza vigente



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL GIORNO 30 LUGLIO 2020

VISTI:

il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478 costitutivo dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e successive modificazioni ed integrazioni;

l'articolo 4, co. 1, lett. f), Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185, recante Disposizioni integrative e correttive dei Decreti Legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, Legge 10 dicembre 2014, n. 183 con cui l'ISFOL ha cambiato la propria denominazione in INAPP (Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche), rimanendo invariati tutti gli altri dati dell'Istituto;

lo Statuto dell'INAPP approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione 17 gennaio 2018, n. 2, in vigore dal 2 maggio 2018;

il Regolamento di organizzazione e funzionamento degli organi e delle strutture vigente;

il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 dicembre 2016 – trasmesso con Nota 13 dicembre 2016, n. 9843 – di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'INAPP;

il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 3 febbraio 2020, n. 22 di nomina a Presidente dell'INAPP del Prof. Sebastiano Fadda;

il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 76 del 2 luglio 2020 di nomina a membro del Consiglio di Amministrazione dell'INAPP del Dr. Pietro Tagliatesta;

il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

TENUTO CONTO che, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del predetto Statuto, "l'INAPP, nell'ambito della propria autonomia e tenuto conto delle linee di indirizzo del Ministro vigilante, definisce la propria organizzazione sulla base del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo, di ricerca e tecnico-scientifico, e funzioni amministrative. A tal fine, provvede a disciplinare con propri regolamenti: a) l'amministrazione, la finanza e la contabilità (...)";

VISTI

il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 - Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 novembre 1998, n. 439, Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri, da parte dei Ministeri vigilanti, in ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci e di programmazione dell'impiego di fondi disponibili, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. (GU n.297 del 21-12-1998), art.2 -Delibere di approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;



il Regolamento di contabilità, amministrazione e finanza - Ex art. 3, comma 1 lettera a) dello Statuto, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 dicembre 2019, n. 18;

la Nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 9/7/2020 prot. n. 5904 avente ad oggetto: "criticità dell'attuale formulazione dell'art. 16 del Regolamento di contabilità, amministrazione e finanza", con cui viene prospettata "l'opportunità che codesto Istituto provveda ad annullare parzialmente, in sede di autotutela, l'attuale art. 16 del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza, riformulando detta disposizione regolamentare". Tale modifica correggerebbe il disallineamento tra il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza adottato rispetto ad una norma regolamentare di rango superiore, in quanto di fonte governativa, Infatti, l'art, 16 del predetto Regolamento, prevedendo letteralmente che le variazioni al bilancio di previsione annuale vengano trasmesse "ai soli fini conoscitivi all'Amministrazione vigilante", presuppone che le stesse siano, al più soggette a controllo successivo ex post, in luogo della precedente approvazione preventiva di analoghe delibere, da parte del Ministero vigilante. Nel caso di specie, poiché "l'art. 20 (Assestamento, variazioni e storni al bilancio) del DPR 97/2003 - regolamento governativo sull'amministrazione e contabilità degli enti pubblici [...] viene correttamente applicato nel senso di imporre in relazione anche alle variazioni di bilancio, le stesse procedure e norme previste per l'approvazione del bilancio preventivo", l'art. 16 del vigente Regolamento INAPP non appare "idoneo ad introdurre alcuna deroga in proposito".

VISTO il comma 1 dell'art.2 del citato DPR 439/1998 il quale prevede che "Le delibere di approvazione del bilancio di previsione, **delle relative variazioni** e del conto consuntivo degli enti pubblici non economici, qualora siano sottoposte ad approvazione del Ministero vigilante, ai sensi della normativa vigente, sono trasmesse, entro dieci giorni dalla data delle delibere stesse, al Ministero vigilante e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica"

VISTO il successivo comma 2 dell'art.2 del medesimo DPR 439/1998 il quale prevede che "Le suddette delibere diventano esecutive se, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, ridotto a trenta per le delibere di variazione al bilancio di previsione, il Ministero vigilante, anche su segnalazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, non ne ricusi l'approvazione per vizi di legittimità, con motivato provvedimento che indichi espressamente le norme che si ritengono violate, ovvero non ne disponga il riesame per ragioni attinenti al merito, anche economico finanziario"

RITENUTO OPPORTUNO adeguare il *Regolamento di contabilità, amministrazione e finanza* alle previsioni di cui all'articolo 2 del DPR 439/1998, accogliendo così contestualmente le osservazioni avanzate dal Ministero del Lavoro con la sua nota n.5904 del 9.7.2020;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, come da verbale n. 8 del 28 luglio 2020, rispetto alla proposta di modifica della formulazione dell'art. 16 - del nuovo Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, nel quale "si consiglia di integrare ed evidenziare il riferimento ai termini e disposizioni di cui all'art. 2 comma 3 del DPR 439/98".



Per tutto quanto sopra espresso, che forma parte integrante del presente provvedimento, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti:

DELIBERA

1. di approvare la modifica integrale del testo dell'art. 16 (Assestamento e variazioni al bilancio) del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza allegato al presente provvedimento, adottando la formulazione sequente:

"Art. 16 (Assestamento e variazioni al bilancio)

- 1. Le variazioni al bilancio di previsione decisionale sono predisposte dal Direttore Generale, approvate, su proposta del Presidente, con delibera del Consiglio di Amministrazione previo parere del Collegio dei revisori dei conti e trasmesse, ai sensi dell'art. 2 DPR 9 novembre 1998 n. 439, entro dieci giorni dalla data della delibera medesima al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- 2. Le suddette delibere diventano esecutive se, entro il termine di trenta giorni, lo stesso Ministero vigilante, anche su segnalazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze non ne ricusi l'approvazione per vizi di legittimità, con motivato provvedimento che indichi espressamente le norme che si ritengono violate, ovvero non ne disponga il riesame per ragioni attinenti al merito, anche economico finanziario. Nel caso di ricusazione dell'approvazione o di richiesta di riesame della delibera, nonché di richiesta di chiarimenti o di documentazione, si applicano i termini e le disposizioni di cui all'articolo 2 del DPR 9 novembre 1998 n.439.
- 3. Le variazioni al bilancio di previsione gestionale sono approvate dal Direttore Generale.
- 4. Entro il 30 luglio di ogni anno il Direttore Generale predispone l'assestamento del bilancio di previsione annuale e: sottopone al Presidente, per la delibera del Consiglio di Amministrazione, la parte decisionale; approva, con proprio atto, la parte gestionale.
- 5. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono proporsi soltanto se è assicurata la necessaria copertura finanziaria.
- 6. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui nonché tra la gestione dei residui e quella di competenza o viceversa.
- 7. Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere adottati provvedimenti di variazione al bilancio decisionale, salvo eventuali casi eccezionali da motivare."
- 2. di trasmettere ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del vigente Statuto, al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza emendato.

Il Presidente

Prof. Sebastiano Fadda*

*Originale agli Atti dell'Istituto